



## Comune di Creazzo

# Regolamento Comunale

Ai sensi del comma 6 art 8 L. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.04.2016

## INDICE

ART. 01 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	
ART. 02 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 03 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI .....	
ART. 04 – AREE SENSIBILI E DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI .....	
ART. 05 – CATASTO DEGLI IMPIANTI .....	
ART. 06 – PROGRAMMA ANNUALE .....	
ART. 07 – IMPIANTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITA' .....	
ART. 08 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO .....	
ART. 09 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO .....	
ART. 10 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI.....	
ART. 11 – PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI .....	
ART. 12 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI.....	
ART. 13 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	
ART. 14 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	
ART. 15 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	
ART. 16 – ELETTRODOTTI.....	
ART. 17 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO .....	
ART. 18 – SANZIONI.....	
ART. 19 – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE .....	
ART. 20 -ENTRATA IN VIGORE.....	

## ART. 01 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Creazzo adotta il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36.

I riferimenti normativi a supporto del presente regolamento risultano essere a titolo indicativo e non esaustivo:• art. 32 della Costituzione "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.."

- art.117, comma 6, della Costituzione "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";

- L.R. Veneto 9.7.1993, n.29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione e radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni);• D.M. 381/1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana);• art.7 e l'art.42, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo unico degli Enti locali);• L. 22.2.2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);• D.P.R. 6.6.2001, n.380 (Testo unico dell'edilizia);• D.P.C.M. 08/07/2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni i campi elettrici e magnetici, alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);• Decreto legislativo 1.8.2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);• L. R. Veneto 23.4.2004, n.11 (Norme per il governo del territorio);• L. 164/2014 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

- D. Lgs. n. 195 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina e le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il loro monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Creazzo.

Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

## ART. 02 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1, il Comune di Creazzo stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla vigente normativa;c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo1;d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni (co-siting).

A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile

i campi elettromagnetici nel rispetto dei principi del presente regolamento richiamati all'art.1.

### **ART. 03 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

In sede di prima applicazione l'Amministrazione Comunale definisce nel territorio comunale le ubicazioni maggiormente idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile e successive tecnologie assimilabili incluse distribuzioni di banda larga senza fili, sui beni immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione con esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati e di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto o al rilascio di una concessione di suolo pubblico che riporti in particolare:

il termine temporale massimo di durata;

l'obbligo della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze;

l'obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta

(60) giorni dalla scadenza del contratto o della concessione, salvo rinnovo e/o proroga concordati.

I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti l'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

L'eventuale installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità ed il decoro del luogo sacro.

Per quanto sopra, i criteri da seguire in ordine di priorità, per la localizzazione degli impianti per telefonia cellulare e assimilabili, risultano essere i seguenti:

a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;

b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

c) Aree di rispetto cimiteriale;

d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 4 del presente regolamento comunale.

Gli impianti radiotelevisivi (TV e radio) devono essere prevalentemente localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

Gli impianti per la telefonia cellulare e tecnologie successive devono di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale e di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati. La destinazione residenziale è definita dalla zonizzazione del piano.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni.

E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, sui supporti o recinzioni. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti ed al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Nel territorio comunale, ove non vietato dal presente regolamento, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve essere prioritariamente collocato in aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione.

#### **ART. 04 – AREE SENSIBILI E DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

E' fatto divieto di installare gli impianti definiti nel presente regolamento nelle aree sensibili come sotto definite:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado in riferimento all'ambito definito dalla zonizzazione definita dall'elaborato grafico allegato sub "A" al presente regolamento;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;

#### **ART. 05 – CATASTO DEGLI IMPIANTI**

L'Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico o con apposita convenzione a ditte specializzate provvederà a definire il catasto degli impianti esistenti e l'eventuale aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.

Ai fini della formazione del catasto comunale, l'ufficio tecnico predispone una bozza con gli impianti esistenti e relative scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti (così come dalle comunicazioni ricevute per la loro installazione da parte dei gestori degli impianti stessi), con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione e i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della bozza del catasto degli impianti, apposita dichiarazione contenente la conferma o la modifica delle schede tecniche degli impianti.

Per ogni impianto esistente sarà elaborata una scheda che ne riporti la localizzazione cartografica e ne descriva le caratteristiche. Il catasto degli impianti verrà aggiornato laddove, ve ne sia la necessità, di anno in anno.

#### **ART. 06 – PROGRAMMA ANNUALE**

Al fine di garantire l'esercizio della facoltà prevista dalla Legge Quadro di dotarsi di un regolamento che disciplini le installazioni anche tramite individuazione puntuali delle singole localizzazioni e possa censire e conoscere il numero e la posizione di ogni impianto per telecomunicazioni sul territorio, risulta necessario che gli operatori di settore presentino entro il primo di ottobre di ogni anno la documentazione relativa ai rispettivi piani annuali delle installazioni degli impianti che deve essere corredata da: a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale; b) planimetria con l'individuazione delle aree di ricerca con almeno due ipotesi delle localizzazioni degli impianti futuri; c) documentazione tecnica relativa all'impianto da installare; d) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni e le finalità delle richieste.

Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale che si avvale della Commissione Territorio e Ambiente. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni successivi al 01 ottobre e a seguito delle istruttorie d'ufficio prende atto delle pianificazioni presentate dagli enti gestori e le approva. L'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso i Piani presentati dai Gestori saranno valutati entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non sia prodotta nei termini di 60 gg. dalla richiesta, il piano sarà archiviato.

I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

#### **ART. 07 – IMPIANTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITA'**

La procedura di presentazione dei programmi annuali si applica anche a tutte le reti per la diffusione della connettività, tra cui quelle in tecnologia WI-MAX, WI-Fi, LTE, o di altri operatori WISP in generale (HIPERLAN, HIPERMAN, etc., nonché successive tecnologie e/o sviluppi ed implementazioni future).

I soggetti interessati alla installazione di impianti per la diffusione della connettività sono tenuti alla presentazione della documentazione dei piani annuali di sviluppo, come disposto dal precedente art. 06.

#### **ART. 08 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO**

Salvo quanto disposto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 smi, in materia dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all' articolo 87, nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente ai sensi dell'art 87bis del citato decreto la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all' allegato n. 13 del citato D.Lgs.

Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la segnalazione è priva di effetti.

Come previsto dall'art 87 ter del D.Lgs. 259/2003 smi, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

Per quanto sopra non specificato valgono le norme cogenti in materia ed in particolare gli articoli del D.Lgs. 259/2003 smi afferenti.

#### **ART. 09 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**

Per la messa in funzione degli impianti di cui al presente regolamento, devono essere obbligatoriamente presentati, a firma del direttore lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché la dichiarazione di fine lavori redatta ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto al progetto presentato e realizzato.

In assenza dell'attestazione di conformità, l'impianto non potrà essere attivato. Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso all'Ufficio comunale competente ed all'A.R.P.A.V. per le verifiche di competenza. Ogni modifica ad esclusione di quelle previste dall'art 87 ter del codice delle telecomunicazioni dovrà seguire l'iter, laddove applicabile definito dall' art 87bis.

#### **ART. 10 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI**

I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando, oltre alle motivazioni della richiesta fuori dai piani annuali di sviluppo:

l'ubicazione dell'impianto;

il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, specificando le seguenti caratteristiche: a) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale anche in relazione agli impianti esistenti;b) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;c) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;d) il guadagno dell'antenna;e) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;f) la polarizzazione;g) la frequenza utilizzata;h) la potenza massima immessa in antenna.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.V.

La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di permesso di costruire. Lo spostamento dell'impianto in sito limitrofo costituisce elusione del limite temporale dei tre mesi.

#### **ART. 11 – PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI**

I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio

dei lavori indicando: a) l'ubicazione dell'impianto;b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, specificando:1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale anche in relazione agli impianti esistenti;2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;4) il guadagno dell'antenna;5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;6) la polarizzazione; 7) la frequenza utilizzata;8) la potenza massima immessa in antenna. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V.

Valgono gli ultimi due commi dell'art 10.

#### **ART. 12 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio Tecnico del Comune, 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 13 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Per la fase di progettazione e realizzazione degli impianti sono inoltre previste le seguenti ulteriori indicazioni:in caso di presenza, nell'area interessata dall'intervento, di vincolo monumentale o di zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale dovrà essere presentata in via preventiva o contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività l'autorizzazione monumentale della Soprintendenza ai sensi del Dlgs 42/04 o la domanda di autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 146 della medesima norma. La Segnalazione di inizio attività in mancanza dell'autorizzazione succitata sarà archiviata d'ufficio. Nel caso di domanda di autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, la segnalazione certificata di inizio attività rimane sospesa sino al rilascio dell'autorizzazione ambientale da parte del ente preposto (Comune). Le opere si intendono legittimate solo ad avvenuto ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra.

Nella progettazione e realizzazione delle SRB dovrà essere preservato il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, al fine di ridurre la percezione visiva degli impianti, anche attraverso la ricerca di opportune soluzioni architettoniche. Ove si riscontri la presenza di siepi e filari, tali valenze dovranno essere, compatibilmente con le esigenze di cantiere, tutelate e preservate.

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

#### **ART. 14 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**

Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina immediatamente al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi definiti dal presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori attraverso il coinvolgimento della Commissione Territorio e Ambiente.

#### **ART. 15 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell' art. 4, del presente Regolamento comunale.
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.

Gli eventuali termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti, laddove necessaria, sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ART. 16 – ELETTRODOTTI**

Nel caso gli impianti esistenti debbano essere soggetti a manutenzione straordinaria dovranno essere valutate le migliori tecnologie esistenti e in particolare, per i tratti di linea aerea presente in zone residenziali, ove possibile, dovrà essere previsto l'interramento della linea.

#### **ART. 17 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'A.R.P.A.V. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati ed effettuati dall'A.R.P.A.V, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta all'installazione.

Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso campagne di rilevamento finanziate dal Comune utilizzando parte delle risorse provenienti dagli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati e delle misure rilevati a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

#### **ART. 18 – SANZIONI**

In caso di inosservanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, regionale e comunale; Nel caso di installazioni realizzate in assenza delle procedure previste dalla vigente legislazione in materia, saranno applicate anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

#### **ART. 19 – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, le informazioni relative agli esiti dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta, attraverso forme diversificate di informazione (sito web, avvisi nelle bacheche comunali, articoli su fogli informativi locali, incontri divulgativi...) in modo di poter raggiungere il maggior numero di cittadini. Una particolare attenzione sarà rivolta alle scuole dell'obbligo per infondere la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, soprattutto attraverso l'uso del cellulare e delle reti WI-Fi. Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'ARPAV o attraverso pubblicazioni già disponibili di ARPAV.

#### **ART. 20 -ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.